



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

Documento sul regime fiscale

(aggiornato a luglio 2025)

SOMMARIO

1. Regime fiscale dei contribuiti

2. Regime fiscale sui premi di produttività

3. Regime fiscale sui risultati di gestione

4. Regime fiscale sugli investimenti qualificati

5. Regime fiscale delle prestazioni

- A. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata dal 1° gennaio 2007
 - B. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006
 - C. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata fino al 31 dicembre 2000
 - D. Fiscalità del TFR pregresso, maturato prima dell'adesione, conferito alla forma pensionistica
-

1. Regime fiscale dei contribuiti

I contribuiti versati sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro.

Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini, del predetto limite, si tiene conto anche dei contribuiti a carico del datore di lavoro.

Nel limite annuo di 5.164,57 euro rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto, e i versamenti effettuati a fronte delle garanzie complementari per Invalidità Totale Permanente, per Morte, per Long Term Care e per Dread Disease.

I premi versati e finalizzati a copertura delle predette garanzie accessorie, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

L'iscritto (o aderente) deve comunicare alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi.

Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

È possibile devolvere al fondo pensione il TFR maturando cioè che maturerà dopo l'iscrizione alla forma pensionistica.

Il conferimento del TFR pregresso cioè maturato in azienda prima dell'iscrizione alla forma pensionistica avviene per effetto di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, che si può formalizzare tramite l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Il TFR maturando e pregresso eventualmente conferito alle forme di previdenza complementare non è deducibile dal reddito complessivo annuo dell'aderente.

È opportuno sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione.

Sulle somme che superano il predetto limite di deducibilità, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato e non dedotto.

Al lavoratore di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (ossia 25.822,85 euro di plafond in 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto

anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente 2.582,29 euro per ciascun anno.

2. Regime fiscale sui premi di produttività

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità per il 2017) introduce un regime fiscale agevolato per il premio di produttività destinato alla propria forma pensionistica complementare.

Nella fase di accumulo i contributi derivanti da premio di produttività sono infatti totalmente detassati anche se eccedenti la soglia prevista di 5.164,57 euro, fino ad un massimo di 3.000 euro oltre tale limite, innalzato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016.

L'esenzione del premio di produttività versato alla propria forma pensionistica complementare è, peraltro, totale, poiché tali somme non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari, con ciò determinando un doppio vantaggio fiscale, sia nella fase contributiva che durante l'erogazione della prestazione.

3. Regime fiscale sui risultati di gestione

Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. Ai fini della determinazione della base imponibile, i rendimenti derivanti dall'investimento in titoli pubblici ed equiparati italiani ed esteri concorrono alla formazione del risultato di gestione nella misura ridotta del 62,5%.

Il **risultato di gestione** si determina:

- per i **Fondi Pensione Aperti**, sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta ed il valore del patrimonio netto stesso all'inizio dell'anno. L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi o utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altri comparti d'investimento gestiti dal fondo pensione;
- per le **forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita**, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

4. Regime fiscale sugli investimenti qualificati (a valere sulla forma pensionistica Il Mio Domani)

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità per il 2017) consente di destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, in investimenti qualificati.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione. Tali redditi (esenti), in sede di erogazione delle prestazioni pensionistiche, verranno

considerati come redditi già assoggettati ad imposta non subendo così alcuna tassazione sia in fase di accumulo che al momento della percezione della prestazione.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Tale agevolazione si applica a condizione che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato:

- costituiscano parte dell'attivo patrimoniale, con un massimo del 5%;
- siano detenuti per almeno 5 anni. In caso di cessione prima di detto termine, i redditi realizzati saranno assoggettati alle ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Per investimenti qualificati si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese con residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano oppure con residenza in Stati membri dell'UE o Stati aderenti all'accordo sullo SEE (Spazio Economico Europeo) purché con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) quote o azioni di OICR con residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano oppure con residenza in Stati membri dell'UE o Stati aderenti all'accordo sullo SEE (Spazio Economico Europeo), che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a).

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio indicato alla Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione - della Nota Informativa.

5. Regime fiscale delle prestazioni

A. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata dal 1° gennaio 2007

Prestazioni al pensionamento

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sia in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, sia in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il 2017 è fissato ad 5.889,00 euro pari a 453,00 euro per tredici mensilità), la stessa prestazione può essere erogata in capitale.

Le **prestazioni pensionistiche** comunque erogate (**rendita o capitale**) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (quindi 15% riducibile fino al 9%). Detta aliquota è applicata all'importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase contrattuale di accumulo.

Il rendimento finanziario applicato alla rendita durante la fase di erogazione della stessa è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014 (i rendimenti derivanti dall'investimento in titoli pubblici italiani ed esteri equiparati concorrono alla formazione della base imponibile nella misura ridotta del 48,08%).

Anche la prestazione erogata in forma di "**Rendita Integrativa temporanea anticipata**" (**RITA**) è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (quindi 15% riducibile fino al 9%) ma tale aliquota viene applicata su tutta la prestazione maturata e non solo sulla parte di prestazione maturata a partire dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni

In caso di anticipazione per **spese sanitarie che riguardano l'aderente, il coniuge/persona unita civilmente ed i suoi figli**, sull'importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%); nei casi di anticipazione per **l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i propri figli**, per la **realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione** e per **ulteriori esigenze** è invece applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Riscatti

Le somme erogate come:

- **riscatti totali** per:
 - invalidità Totale Permanente che comporti la riduzione di capacità lavorativa al di sotto di 1/3;
 - cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - cessazione dell'attività lavorativa conseguente all'assoggettamento a procedure di mobilità;
- **riscatti parziali** per:
 - cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero (in queste ipotesi può essere riscattato fino al 50% del montante maturato);
 - sospensione del rapporto di lavoro per ricorso del proprio datore a cassa integrazione ordinaria o straordinaria a zero ore per un periodo di almeno 12 mesi;
 - cessazione dell'attività lavorativa conseguente all'assoggettamento a procedure di mobilità;
- decesso dell'aderente durante la fase di accumulo

sono assoggettate, per la parte corrispondente ai contributi dedotti durante il piano previdenziale e al TFR, ad una ritenuta fissa a titolo d'imposta del 15% (riducibile progressivamente fino al 9%).

Secondo le indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 29/E/2025 l'anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, utile per la riduzione dell'aliquota di tassazione dal 15% fino al 9% (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 252/2005), deve essere calcolata considerando tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche differenti, purché la posizione non sia stata integralmente riscattata.

L'aderente deve fornire alla forma pensionistica cui è richiesta la prestazione una attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale risulti la data di adesione e la mancata integrale liquidazione della posizione.

La disposizione si applica a tutte le prestazioni soggette a ritenuta del 15% riducibile, ovvero:

- Prestazioni pensionistiche in capitale o rendita;
- Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA);
- Anticipazioni per spese sanitarie straordinarie
- Riscatti per invalidità permanente o inoccupazione superiore a 12 o 48 mesi
- Riscatti per premorienza.

Le somme riscattate per cause diverse da quelle precedentemente ed espressamente individuate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

B. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale, riscatti e anticipazioni

I montanti maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 sono assoggettati a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento (es.: licenziamento, dimissioni), che invece, sono soggette a tassazione IRPEF progressiva per scaglioni di reddito.

La base imponibile assoggettata a tassazione è costituita dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, al netto dei rendimenti già assoggettati a tassazione in fase di accumulo. Non vengono mai assoggettati a tassazione i contributi non dedotti.

In caso di anticipazioni, le somme richieste afferenti ai montati maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 sono sempre assoggettati a tassazione separata.

Prestazioni in rendita

Sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, al netto della parte di rendita afferente ai rendimenti già assoggettati a tassazione in fase di accumulo. Non viene mai assoggettata a tassazione la parte di rendita afferente ai contributi non dedotti.

C. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata fino al 31 dicembre 2000

Prestazioni in capitale, riscatti e anticipazioni

Per i lavoratori dipendenti iscritti ad una forma pensionistica entro il 28/04/1993 (cosiddetti “vecchi iscritti”), i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, al netto dei contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione annua lorda) e dei rendimenti finanziari maturati sono sempre assoggettati a tassazione separata con aliquota TFR.

Per i lavoratori dipendenti iscritti a una forma pensionistica dopo il 28/04/1993 (cosiddetti “nuovi iscritti”), i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, al netto dei contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione annua lorda), ma al lordo dei rendimenti, sono assoggettati a tassazione separata secondo i criteri utilizzati per la tassazione del TFR.

Per i lavoratori autonomi, invece, i montanti maturati (al lordo dei rendimenti) sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto pari al 20%.

In caso di anticipazioni, le somme richieste afferenti ai montati maturati nel periodo fino al 31/12/2000 sono sempre assoggettati a tassazione separata.

Prestazioni in rendita

Le rendite derivanti da capitali versati e dai rendimenti maturati fino al 31/12/2000 sono sottoposte a tassazione Irpef progressiva, solo per l’87,50% del loro ammontare.

D. Fiscalità del TFR progresso, maturato prima dell’adesione, conferito alla forma pensionistica

Nel caso in cui sia stato conferito alla forma pensionistica il **TFR progresso** (cioè il TFR maturato prima dell’adesione alla forma stessa) questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al **periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale**.

Ad esempio, se viene conferito alla forma il TFR maturato tra il 1° gennaio 1999 e il 15 marzo 2007, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1° gennaio 2007 in poi), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali vigenti con riferimento a ciascuno di tali periodi, come rappresentati nei paragrafi precedenti.

Principali riferimenti normativi

Legge 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018)

Legge 124/2017 (c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017)

Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) Legge n. 190/2014 (c.d. "Legge di Stabilità" 2015)

D. Lgs. n. 252/2005

D. Lgs. n. 47/2000

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001